

Statuto dell'Associazione
“Unione Svizzera Sommelier e Enocultori”
USSE
Cultura e Promozione del Vino

Articolo 1 – Nome, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero il progetto è senza scopo di lucro denominata Unione Svizzera Sommelier e Enocultori, USSE.
2. La sede legale è presso la Presidente. Eventuali sezioni o sedi operative possono essere istituite con delibera del Comitato.
3. La durata del progetto è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea nei modi previsti dal presente statuto.

Articolo 2 – Scopi

Esse ha finalità culturali e di promozione sociale. In particolare, essa si propone di:

1. Promuovere la cultura del vino e delle bevande rifermentate, valorizzandone la qualità, la storia e le tradizioni.
2. Organizzare eventi, degustazioni, incontri formativi sul vino e sulle bevande fermentate.
3. Diffondere la conoscenza del territorio e delle zone vitivinicole vocate, promuovendo viaggi e attività enoturistiche.
4. Favorire il networking tra appassionati, professionisti, produttori, ristoratori, rivenditori.
5. Collaborare con enti, testate giornalistiche, aziende e istituzioni per la promozione del settore, anche attraverso attività di comunicazione e divulgazione.
6. Promuovere l'avvicinamento delle nuove generazioni al mondo del vino in modo consapevole e responsabile.
7. Realizzare attività accessorie di raccolta fondi, comprese la vendita occasionale di prodotti legati al settore, sponsorizzazioni e donazioni, esclusivamente per finanziare le attività associative.

Articolo 3 – Membri dell’associazione

1. Possono essere soci tutte le persone maggiorenni, senza discriminazioni, che condividano le finalità statutarie e intendano collaborare per il loro raggiungimento.
2. USSE prevede le seguenti categorie di soci:
 - Soci ordinari, operatori del settore: sommelier, enologi, produttori, ristoratori, enotecari, rivenditori e figure professionali affini.
 - Soci sostenitori e appassionati, che partecipano a eventi, corsi e degustazioni.
3. L’ammissione dei soci è deliberata dal Comitato; ogni richiesta deve essere accompagnata dall’adesione al presente statuto.
4. Ogni socio si impegna a rispettare lo statuto, a partecipare attivamente e a versare la quota annuale.
5. La qualità di soci si perde per recesso, mancato pagamento della quota o per esclusione deliberata dal Comitato per gravi motivi.

Articolo 4 – Quote sociali

1. L’Assemblea generale stabilisce annualmente l’importo della quota.
2. A titolo indicativo, la quota è di CHF 80.— .
3. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro la fine di febbraio dell’anno sociale.
4. La tessera dei soci può essere digitale e deve essere rinnovata ogni anno.
5. La disdetta da USSE deve essere comunicata per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale.

Articolo 5 – Organi sociali

Gli organi di USSE sono:

1. l’Assemblea generale;
2. il Comitato;
3. l’Organo di revisione (o revisori dei conti).

Articolo 6 – Assemblea generale

1. L’Assemblea generale è l’organo sovrano di USSE. Essa si riunisce almeno una volta all’anno e ognqualvolta il Comitato lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci.
2. Competenze dell’Assemblea:
 - approvare il rapporto annuale e i conti;
 - fissare la quota sociale;
 - eleggere la Presidente, i membri del Comitato e l’Organo di revisione;
 - deliberare sulle modifiche dello statuto;
 - decidere sullo scioglimento del progetto USSE;
 - deliberare su ogni altro argomento all’ordine del giorno.
3. Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti, salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto.

Articolo 7 – Comitato

1. Il Comitato è l’organo esecutivo del progetto USSE e ne cura la gestione ordinaria. È composto da un numero variabile di membri, tra cui una Presidente e almeno un vicepresidente.
2. Il Comitato rappresenta legalmente USSE verso terzi, pianifica e coordina le attività, cura i rapporti con soci, partner e media.
3. Il mandato del Comitato ha durata di quattro anni ed è rinnovabile.
4. Il Comitato può delegare specifiche funzioni a singoli membri o a commissioni interne.
5. In caso di votazioni che risultino in parità, il voto della Presidente vale doppio.
6. La Presidente ha diritto di firma singolo.

Articolo 8 – Organo di revisione

1. L’Organo di revisione è affidato al revisori dei conti interno.
2. Esso verifica annualmente la contabilità e presenta il proprio rapporto all’Assemblea.

Articolo 9 – Finanze

Le entrate del progetto USSE sono costituite da: 1. quote sociali; 2. proventi derivanti da eventi e altre attività inerenti; 3. sponsorizzazioni e donazioni; 4. eventuali contributi di enti pubblici o privati; 5. altre entrate compatibili con le finalità del progetto.

Le risorse economiche devono essere utilizzate per il perseguimento degli scopi sociali; è esclusa ogni distribuzione di utili tra i soci.

Articolo 10 – Responsabilità

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente il patrimonio di USSE; è esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Articolo 11 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento di USSE è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dalla legge.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a un'organizzazione con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, e non potrà in nessun caso essere distribuito ai soci.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile Svizzero in materia di associazioni.
2. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva in data 25 settembre 2025 ed entra in vigore immediatamente.